Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 60 del 13 marzo 1954

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 marzo 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA,, NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1953

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 luglio 1953, n. 36.
Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1953-54.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *dell'*11 *luglio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge regionale e non oltre il 31 ottobre 1953, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1953-54, secondo lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa ed il relativo disegno di legge nonchè secondo la nota di variazione depositati presso l'Assemblea regionale.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 luglio 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 10 luglio 1953, n. 37.

Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53 (2° provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *dell'*11 *luglio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1952-53, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 1952-53, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53, allegato al bilancio della Regione siciliana sotto l'appendice n. 1, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 3.000.000, leggasi l'annessa tabella. *B*.

Art. 5.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 78.643.756 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53, leggasi l'annessa tabella *B*.

Art. 6.

La quota di spesa autorizzata con l'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, relativa al capitolo 536, è aumentata di L. 9.000.000, e quella relativa al capitolo 534 è ridotta di L. 4.000.000, leggasi l'annessa tabella *B*.

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 37.600.000 che si attribuiscono, quanto a L. 500.000 al cap. 268, quanto a L. 100.000 al cap. 270, quanto a L. 12.000.000 al cap. 541, quanto a L. 5.000.000 al cap. 545 e quanto a L. 20.000.000 al cap. 548-*bis* di nuova istituzione.

L'anzidetta autorizzazione di spesa è altresì diminuita di L. 12.000.000 che si detrae dal cap. 543, veggasi l'annessa tabella *B*.

Art. 8.

La quota di spesa autorizzata con l'art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, relativa al capitolo n. 550, è aumentata di L. 126.000.000, veggasi l'annessa tabella *B*.

Art. 9.

La spesa autorizzata con l'art. 18 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 31, è aumentata di L. 50.000.000.

Art. 10.

La spesa autorizzata con l'art. 18 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 50.000.000.

Art. 11.

Per l'anno finanziario 1952-53 la spesa annua autorizzata con il decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, è ulteriormente aumentata di L. 5.000.000. Il predetto aumento è attribuito al capitolo n. 588 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952-53.

Art. 12.

Per l'anno finanziario 1952-53 la spesa annua autorizzata con il decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, e modificato con le leggi regionali 5 marzo 1951, n. 12, e 26 gennaio 1953, n. 3, è aumentata di L. 10.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 589 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario predetto.

Art. 13.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 46.800.000 che si attribuiscono, quanto a L. 15.000.000 al capitolo n. 602, quanto a L. 5.000.000 al capitolo n. 602-*bis*, quanto a L. 15.000.000 al capitolo n. 604, quanto a L. 800.000 al capitolo n. 608-*ter*, quanto a L. 1.000.000 al capitolo n. 610 e quanto a L. 10.000.000 al capitolo n. 611.

L'anzidetta autorizzazione di spesa è altresì ridotta di L. 18.500.000 che si detraggono, quanto a L. 3.000.000 dal capitolo n. 606, quanto a L. 6.500.000 dal capitolo n. 608 IV, quanto a L. 1.000.000 dal capitolo n. 613 e quanto a L. 6.000.000 dal capitolo n. 614, veggasi l'annessa tabella *B*.

Art. 14.

Le quote di spesa autorizzata con l'art. 21 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, relative ai capitoli n. 622 e n. 625 sono aumentate rispettivamente di L. 20 milioni e di L. 15 milioni.

La quota di spesa attribuita al capitolo n. 626 è ridotta di L. 15.milioni, veggasi l'annessa tabella *B*.

Art. 15.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 13.000.000 che si attribuiscono quanto a L. 1 milione al capitolo n. 643 quanto a L. 2 milioni al capitolo n. 647 e quanto a L. 10 milioni al capitolo n. 652.

Art. 16.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27 della legge regionale 31 dicembre 1952, n. 56, è aumentata di L. 2.000.000, veggasi l'annessa tabella *B*.

Art. 17.

La spesa autorizzata con l'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 24 gennaio 1952, n. 2, convertito nella legge regionale 11 luglio 1952, n. 27, è aumentata di L. 5.000.000, che si attribuiscono al capitolo n. 680 conto dei residui, veggasi l'annessa tabella *B*.

Art. 18.

Nell'elenco n. 2 allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952-53, sono aggiunti i seguenti capitoli:

PARTE STRAORDINARIA

Assessorato delle finanze

Cap. n. 497-*bis*. — Cottimo per la tariffazione sui ruoli, ecc.

Cap. n. 497-*ter*. — Cottimo d'assegnare agli uffici finanziari periferici, ecc.

Art. 19.

L'art. 33 aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53 è soppresso.

I pagamenti effettuati nell'esercizio 1952-53 con imputazione all'art. 33, si intendono effettuati sull'art. 27-*bis* di nuova istituzione, al quale si intendono affluiti i residui accertati al 30 giugno 1952, sull'art. 27-*bis* del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno finanziario 1951-52.

Art. 20.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B*, si fa fronte utilizzando le maggiori entrate di cui alla tabella *A*.

Art. 21.

L'art. 9-*bis* aggiunto al decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, con la legge regionale 13 maggio 1953, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Nella determinazione dell'ammontare dei mutui da concedere ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, sarà tenuto conto delle condizioni economiche del beneficiario e della composizione del suo nucleo familiare ».

Art. 22.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *C* si fa fronte utilizzando le maggiori entrate risultanti dalla tabella medesima.

Art. 23.

Agli effetti dell'assunzione degli impegni sui capitoli di spesa di parte ordinaria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952-53 i cui stanziamenti sono aumentati con la presente legge, il termine fissato dal primo comma dell'art. 274 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale, è protratto fino al 31 luglio 1953.

Art. 24.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad utilizzare con propri decreti da emanare entro il 31 luglio 1953, ed aventi effetto per l'anno finanziario 1952-53 i fondi disponibili sul capitolo n. 219 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario predetto per far fronte ad oneri derivanti da disposizioni legislative sorti entro il 30 giugno 1953.

Art. 25.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed avrà effetto per l'anno finanziario 1952-53.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 luglio 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

(*Allegato*). TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1952-53.

In aumento:

CONTO DELLA COMPETENZA

PARTE ORDINARIA

Cap. n. 25: Imposta sulle successioni e donazioni	L.	25.000.000
Cap. n. 26: Imposta sul valore netto globale delle successioni	»	20.000.000
Cap. n. 28: Imposta di registro	»	150.000.000
Cap. n 29: Imposta generale sull'entrata	»	200.000.000
Cap. n. 31: Tassa di bollo	»	200.000.000
Cap. n. 32: Imposta in surrogazione del registro e bollo	»	50.000.000
Cap. n. 33: Imposta ipotecaria	»	50.000.000
Cap. n. 39: Tasse sulle concessioni governative	»	215.000.000
Totale degli aumenti (parte ordinaria)	L.	910.000.000

PARTE STRAORDINARIA

Cap. n. 185: Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale del Bacino idrotermale di Sciacca art. 7 Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione	L.	1.000.000
Cap. n. 186: Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale dei complessi idrotermominerali di Acireale art. 5 Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione	L.	1.000.000
Totale degli aumenti (parte straordinaria)	L.	2.000.000
Aumento netto dell'entrata (parti ordinaria e straordinaria)	»	912.000.000

LA LOGGIA

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

CONTO DELLA COMPETENZA

PARTE ORDINARIA

a) *In aumento*:

PRESIDENZA DELLA REGIONE
E UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 11: Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	800.000
Cap. n. 12: Compensi speciali in eccedenza, ecc.	»	1.835.000
Cap. n. 13: (*modificata la denominazione*) Compensi speciali da corrispondere in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Amministrazione statale o di altre pubbliche Amministrazioni che, per ragioni contingenti, presti servizio nell'interesse della Presidenza della Regione	»	1.570.000
Cap. n. 20: Manifestazioni e celebrazioni pubbliche, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 21: Contributi e concorsi per manifestazioni culturali, ecc.	»	2.000.000

Ufficio di Segreteria della Giunta regionale

Spese generali

Cap. n. 36: Compensi speciali in eccedenza, ecc.	L	75.000
Cap. n. 38: Indennità e rimborsi di spese per missioni	»	250.000

Servizi della stampa

Spese generali

Cap. n. 46: Compensi speciali in eccedenza, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 47: Indennità e rimborsi di spese per missioni	»	250.000
Cap. n. 50: Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 51 Abbonamenti ad agenzie d'informazioni, ecc.	»	200.000

Spese per i servizi stampa

Cap. n. 55: Contributi sussidi a riviste e giornali	L.	500.000
Cap. n. 59: Spese per il servizio fotografico, ecc.	»	400.000

Servizi dei trasporti e delle comunicazioni

Spese generali

Cap. n. 70: Indennità e rimborsi di spese per missioni	L.	200.000

Ufficio legislativo e « Gazzetta Ufficiale »

Spese generali

Cap. n. 79: Compensi speciali in eccedenza, ecc. L. 110.000

Cap. n. 80: Indennità e rimborsi di spese per missioni » 415.000

Servizi della pesca marittima e delle attività marinare

Spese generali

Cap. n. 93: Biblioteca, acquisto di libri, ecc. L. 250.000

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Spese comuni a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche della Regione

Economato e Autoparco della Regione

Cap. n. 98: Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. L. 23.104.000

Cap. n. 100: Impianti telefonici e manutenzione telefoni » 2.500.000

Cap. n. 101: Autoparco: Spese d'acquisto, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 105: Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 150.000

Spese generali dei servizi delle finanze

Spese comuni ai vari servizi

Cap. n. 115: Biblioteca. Acquisto di libri, ecc. L. 200.000

Cap. n. 119: Residui passivi eliminati, ecc. » 128.237

Ragioneria generale e Ragioneria delle intedenze di finanza

Cap. n. 124: Compensi per lavoro straordinario, ecc. L. 1.000.000

Cap. n. 125: Compensi speciali in eccedenza, ecc. » 1.060.000

Cap. n. 129: Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. » 500.000

Servizi delle finanze

Cap. n. 135: Compensi speciali in eccedenza, ecc. L. 1.000.000

Cap. n. 136: Fondo destinato per la corresponsione dei diritti, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 138: Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. » 500.000

Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette

Cap. n. 179 (*modificata la denominazione*): Somma dovuta allo Stato per provento dell'I.G.E. da versare per conto dello Stato stesso alle Amministrazioni comunali e provinciali della Regione (legge 2 luglio 1952, n. 703, e legge regionale 2 maggio 1953, n. 33) (Spesa obbligatoria) L. 180.000.000

Fondi speciali

Cap. n. 219: Fondo a disposizione per far fronte ad oneri, ecc. L. 100.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Spese generali

Cap. n. 230: Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. L. 500.000

Cap. n. 232: Biblioteca. Spese per acquisto di libri, ecc. » 500.000

Agricoltura

Cap. n. 239: Contributi ad Enti ed Uffici, ecc. L. 500.000

Cap. n. 240: Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 245: Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 248: Apicoltura: incoraggiamento, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 252: Spese, contributi e sussidi per istituti sperimentali, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 253: Spese, contributi e sussidi a favore di Enti, ecc. » 4.500.000

Cap. n. 262: Spese e contributi per l'applizione della legge sulla caccia, ecc. » 1.000.000

Riforma agraria

Cap. n. 268: Compensi per lavoro straordinario, ecc. L. 500.000

Cap. n. 270: Sussidi al personale, ecc. » 100.000

Bonifica integrale

Cap. n. 284: Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica L. 10.000.000

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Spese generali

Cap. n. 299: Biblioteca, acquisto libri, ecc. L. 700.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Spese generali

Cap. n. 312: Compensi per il lavoro straordinario, ecc. L. 400.000

Cap. n. 314: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 315: Commissioni. Gettoni di presenza, ecc. » 1.000.000

Spese varie

Cap. n. 338: Concorso nelle spese di funzionamento della Scuola regionale per l'arte della ceramica, ecc. L. 2.250.000

Cap. n. 339: Concorso nelle spese di funzionamento della Scuola regionale d'arte di Enna, ecc. » 2.100.000

Spese per la Scuola professionale

Cap. n. 339: VII Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. L. 200.000

Cap. n. 339: XII -Spese per l'acquisto e la conservazione di materiale didattico, ecc. » 3.700.000

Spese per le Accademie e le Biblioteche

Cap. n. 343: Assegnazioni a Biblioteche non governative, ecc. L. 1.500.000

Spese per l'antichità e le belle arti

Cap. n. 351: Spese di acquisto di materiale storico, ecc. L. 15.000.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Ufficio regionale

Cap. n. 362: Indennità al personale addetto al Gabinetto L. 100.000

Cap. n. 364: Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 55.000

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DELLA ASSISTENZA SOCIALE

Spese generali

Cap. n. 400: Indennità al personale addetto al Gabinetto, ecc. L. 500.000

Cap. n. 415 Spese di funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione, ecc. » 850.000

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Spese generali

Cap. n. 420: Compensi per il lavoro straordinario, ecc. L. 100.000

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Spese generali

Cap. n. 438: Compensi per lavoro straordinario, ecc. L. 1.000.000

Cap. n. 439 Compensi speciali in eccedenza, ecc. » 600.000

Cap. n. 440: Sussidi al personale, ecc. » 500.000

Cap. n. 441 Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » 4.500.000

Cap. n. 445: Commissioni Gettoni di presenza, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 446: Biblioteca. Acquisto di libri, ecc. » 200.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Spese per servizi

Cap. n. 472: Spese per lo spettacolo L. 5.000.000

Cap. n. 473: Spese per lo sport » 3.000.000

Totale degli aumenti (parte ordinaria) L. 407.502.237

PARTE STRAORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Saldi spese residue

Cap. n. 474: Saldo degli impegni, ecc. L. 4.296.389

Servizi della stampa

Cap. n. 475: Spese e contributi straordinari per la stampa, ecc. L. 3.000.000

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Saldi spese residue

Cap. n. 479: Saldo degli impegni, ecc. L. 2.396.704

Spese per i servizi speciali e uffici periferici
Amministrazione del demanio

Cap. n. 490: Contributo a pareggio fra le entrate e le spese dell'Azienda speciale, ecc. L. 2.000.000

Amministrazione delle imposte dirette

Cap. n. 497-*bis* (*di nuova istituzione*): Cottimo per la tariffazione sui ruoli dell'imposte dirette della maggiorazione di addizionale in applicazione della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2 L. 3.000.000

Cap. n. 497-*ter* (*di nuova istituzione*) Cottimo da assegnare agli uffici finanziari periferici per particolari servizi resi nell'interesse della Regione L. 5.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Spese generali

Cap. n. 512: Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. L. 4.000.000

Agricoltura

Cap. n. 523 Contributi e premi alle stazioni selezionate, ecc. L. 3.500.000

Foreste

Cap. n. 526: Contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, ecc. L. 78.643.756

Interventi straordinari per la difesa e l'incremento della produzione agraria

Cap. n. 536: Contributi nelle spese di sistemazione agraria, ecc. L. 9.000.000

Riforma agraria

Cap. n. 541 Commissioni. Gettoni di presenza, ecc. L. 12.000.000

Cap. n. 545: Contributi all'Ente per la riforma agraria, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 548-*bis* (*di nuova istituzione*) Indennità per espropriazione totale o parziale di fabbricati aventi funzioni di centro aziendale ed impianti agricoli a tipo aziendale (articolo 32 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) » 20.000.000

Saldi spese residue

Cap. n. 549: Saldo degli impegni, ecc. L. 7.175.839

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Opere pubbliche

Cap. n. 550: Spese per l'esecuzione di opere pubbliche, stradali, ecc. L. 126.000.000

Cap. n. 553-*bis* Spese per l'espropriazione dell'area, per il concorso, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 558 Retribuzioni a tecnici privati, ecc. » 8.000.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Spese per l'istruzione elementare

Cap. n. 560-*bis* (*di nuova istituzione*) Attività integrativa varia di carattere culturale, educativo e ricreativo. Spese per acquisto di apparecchi cinematografici L. 15.000.000

Spese varie

Cap. n. 561 Spese, contributi e premi relativi ad iniziative culturali, ecc. L. 8.000.000

Cap. n. 562: Spese e contributi straordinari per l'acquisto di attrezzi scientifici, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 567 (*modificata la denominazione*): Contributi straordinari per i corsi di preparazione ed attività professionale e per Scuole professionali e d'artigianato anche non governative » 2.000.000

Cap. n. 574: Spese per l'attrezzatura e per il funzionamento della refezione scolastica » 50.000.000

Saldi spese residue

Cap. n. 577: Saldo degli impegni, ecc. L. 3.276.459

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Commercio

Cap. n. 588: Contributi ad Enti e privati per la partecipazione con prodotti siciliani a mostre, fiere ed esposizioni sia nazionali sia estere. Spese per la diretta partecipazione della Regione a mostre, fiere ed esposizioni sia nazionali sia estere (D.L.P. 15 novembre 1949, numero 32, artt. 1, 3 e 4, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10 — L. 5.000.000

Cap. n. 589 (*modificata la denominazione*): Contributi per incrementare ed agevolare, nel territorio della Regione, la organizzazione di fiere e mostre; spese per la diretta organizzazione da parte della Regione di fiere e mostre. Contributi a favore di Enti per l'organizzazione in Italia o all'estero, di mostre ed esposizioni che abbiano particolari interessi per l'economia siciliana o che servano a favorire la diffusione di prodotti siciliani (D.L.P. 15 novembre 1949, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, e modificato con legge regionale 5 marzo 1951, n. 12, e legge regionale 26 gennaio 1953, n. 3) — » 10.000.000

Saldi spese residue

Cap. n. 600: Saldo degli impegni, ecc. — L. 8.998.608

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DELLA ASSISTENZA SOCIALE

Previdenza ed assistenza

Cap. n. 602: Contributi, concorsi e sussidi, ecc. — L. 15.000.000

Cap. n. 602-*bis*: Concorso nelle spese per iniziative assistenziali, ecc. — » 5.000.000

Cap. n. 604: Contributi a Comuni od Enti nelle spese d'impianto e funzionamento di colonie elioterapiche, ecc. — » 15.000.000

Cap. n. 608-*ter*: Contributi a comitati e patronati, ecc. — » 800.000

Cooperazione

Cap. n. 610: Contributi ad Enti giuridicamente riconosciuti, ecc. — L. 1.000.000

Cap. n. 611: Contributi per studi cooperativistici, ecc. — » 10.000.000

Cap. n. 612-*bis* Contributi a favore di cooperative per la costruzione di case popolari che abbiano presentato domande rimaste totalmente insoddisfatte e che non abbiano beneficiato di altre provvidenze disposte dalla Regione — » 50.000.000

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Igiene e sanità

Cap. n. 622: Contributi straordinari per la lotta contro la tubercolosi, ecc. — L. 20.000.000

Veterinaria

Cap. n. 625: Spese e contributi straordinari concernenti la veterinaria — L. 15.000.000

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Saldo spese residue

Cap. n. 641 Saldo degli impegni, ecc. — L. 140.000

ASSESSORATO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Turismo

Cap. n. 643: Contributi per attività culturali, ecc. — L. 1.000.000

Spettacolo

Cap. n. 647: Contributi e concorsi di carattere straordinario, ecc. — L. 2.000.000

Sport

Cap. n. 652: Contributi e concorsi per attività, ecc. — L. 10.000.000

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 663: Spese per la gestione della Azienda speciale del bacino idrotermale di Sciacca art. 11 Contributi a favore dell'Azienda di cura di Sciacca — L. 1.000.000

Cap. n. 664: Spese per la gestione della Azienda speciale dei complessi idrotermominerali di Acireale art. 7-*bis* (*di nuova istituzione*) Contributo a favore dell'Azienda di cura di Acireale — » 1.000.000

Totale degli aumenti (parte straordinaria) — L. 595.227.755

Totale degli aumenti della spesa (parti ordinaria e straordinaria) — L. 1.002.729.992

b) *In diminuzione*:

PARTE ORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE E UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI

Servizi della stampa

Stampa

Cap. n. 57: Spese per l'organizzazione di convegni, ecc. — L. 2.500.000

Propaganda dell'autonomia

Cap. n. 60: Spese per l'organizzazione di convegni, ecc. — L. 2.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Spese generali

Cap. n. 227: Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti — L. 1.500.000

Cap. n. 229: Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc. — » 500.000

Cap. n. 233: Spese postali, ecc. — » 2.000.000

Cap. n. 235: Fitto di locali, ecc. — » 8.000.000

Agricoltura

Cap. n. 241: Sperimentazioni agrarie, ecc. — L. 2.000.000

Cap. n. 242: Uffici enologici, ecc. — » 1.500.000

Cap. n. 243: Coltivazioni, industrie e difese agrarie, ecc. — » 1.500.000

Cap. n. 244: Spese per incoraggiare il perfezionamento, ecc. — » 2.000.000

Cap. n. 250: Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie, ecc. — » 4.000.000

Bonifica integrale

Cap. n. 283: Spese per il servizio delle trazzere — L. 600.000

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Spese per l'istruzione elementare

Cap. n. 336: Spese per la vigilanza delle scuole e corsi non governativi, ecc. — L. 1.500.000

Spese per la Scuola professionale

Cap. n. 339: VI Sussidi al personale delle Scuole professionali, ecc. L. 200.000

Cap. n. 339: VIII Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti » 250.000

Cap. n. 339: XIII Borse di studio, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 339: XIV Spese per manifestazioni culturali » 1.950.000

Spese per le antichità e le belle arti

Cap. n. 352: Contributi per mostre, gare, ecc. L. 700.000

Cap. n. 353: Spese per la stampa d'inventari, ecc. » 800.000

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DELLA ASSISTENZA SOCIALE

Spese generali

Cap. n. 409: Commissioni. Gettoni di presenza, ecc. L. 350.000

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Spese generali

Cap. n. 442: Compensi ad estranei per studi, ecc. L. 2.900.000

Spese per l'Amministrazione civile

Cap. n. 448-*bis*: Vigilanza sui manicomi pubblici, ecc. L. 1.000.000

Totale delle diminuzioni (parte ordinaria) L. 39.250.000

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Spese generali

Cap. n. 513: Commissioni per la concessione ai contadini, ecc. L. 4.400.000

Cap. n. 514: Commissioni per l'applicazione e per le norme riguardanti contratti » 4.600.000

Agricoltura

Cap. n. 518: Spese e contributi straordinari per sperimentazioni agrarie, ecc. . L. 3.500.000

Bonifica integrale

Cap. n. 534: Spese a pagamento non differito, ecc. L. 4.000.000

Riforma agraria

Cap. n. 543: Spese per la compilazione dei piani generali di bonifica, ecc. L. 12.000.000

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DELLA ASSISTENZA SOCIALE

Previdenza e assistenza

Cap. n. 606: Spese per la istituzione ed il funzionamento di un ufficio, ecc. L. 5.000.000

Cap. n. 608: IV Contributi ad Enti e patronati ecc. . » 6.500.000

Cooperazione

Cap. n. 613: Contributi per favorire la formazione di consorzi, ecc. L. 1.000.000

Cap. n. 614: Spese per i corsi di dirigenti di cooperative, ecc. » 6.000.000

ASSESSORATO DELL'IGIENE E DELLA SANITA'

Veterinaria

Cap. n. 626: Spese e contributi straordinari per la profilassi, ecc. L. 15.000.000

Totale delle diminuzioni (parte straordinaria) L. 62.000.000

Totale delle diminuzioni (parti ordinarie e straordinaria) L. 101.250.000

Aumento netto delle spese (competenze) L. 901.479.992

c) *Modifica di denominazione*:

PARTE ORDINARIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE E UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 24: Spese postali, telegrafiche e telefoniche. Impianto, manutenzione e riparazioni di apparati telegrafici e telefonici e relativi accessori. (Spesa obbligatoria).

PARTE STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Zootecnia

Cap. n. 522: Spese straordinarie per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica di ogni specie. Contributi straordinari ad Istituti zootecnici e zooprofilattici nonchè agli Istituti universitari di zoologia.

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Assistenza

Cap. n. 635: Sussidi ai dimessi degli Istituti di prevenzione e pena e alle loro famiglie nonchè alle famiglie di detenuti e degli internati nei riformatori, da erogarsi attraverso i patronati istituiti presso i tribunali.

Conto dei residui.

a) *In aumento*:

PARTE STRAORDINARIA

Capitoli aggiunti.

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Cap. n. 680: Contributo straordinario a favore del Comitato esecutivo organizzatore della Mostra di Antonello e '400 siciliano (D.L.P. 24 gennaio 1952, n. 2) L. 5.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 686: Spese straordinarie di funzionamento degli organi regionali e periferici L. 5.000.000

Totale degli aumenti (parte straordinaria) L. 10.000.000

Aumento netto delle spese (residui) L. 10.000.000

Aumento netto delle spese (competenza e residui) L. 911.479.992

LA LOGGIA

TABELLA *C*

Tabella di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

a) *In aumento*:

CONTO DELLA COMPETENZA

Entrata

PARTE STRAORDINARIA

Categoria I · *Entrate effettive*

Art. 9: Contributo straordinario a pareggio a carico della Regione	L.	78.643.756

Spesa

PARTE ORDINARIA

Categoria I *Spese effettive*

Art. 21: Commissione sul movimento generale di cassa	L.	400.000

PARTE STRAORDINARIA

Categoria I: *Spese effettive*

Art. 27-*bis* (*di nuova istituzione*) Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi anteriori a quello corrente	L.	3.243.756
Art. 29: Acquisto di espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento, ecc.	»	75.000.000
	L.	78.643.756

ARTICOLI AGGIUNTI

Art. 33: Saldo degli impegni, ecc. (soppresso)

LA LOGGIA

LEGGE 10 luglio 1953, n. 38.

Integrazioni e modifiche alla legge 12 aprile 1952, n. 12, per la costruzione di alloggi per le categorie più disagiate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *dell'*11 *luglio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e per la durata di trentacinque anni, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere ulteriori impegni, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, per il pagamento dei contributi in annualità costanti per la costruzione di alloggi a carattere popolare, nel limite massimo di cento milioni.

A decorrere dall'esercizio 1954-55 e dall'esercizio 1955-56 e per la rispettiva durata di 35 anni, l'autorizzazione di cui al comma precedente è ulteriormente aumentata di 100 milioni per ciascun esercizio.

Art. 2.

L'Assessore per i lavori pubblici formula un piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi del precedente art. 1, da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale.

Tale piano ha carattere integrativo di quello approvato ai sensi dell'art. 5 della legge 12 aprile 1952, n. 12, ed è attuato in conformità della legge stessa.

E' data facoltà all'Assessore per i lavori pubblici di ammettere gli Enti ed Istituti interessati al contributo durante il corrente esercizio finanziario, anche in relazione agli stanziamenti di cui all'art. 1 e di autorizzare l'immediato inizio delle costruzioni salva la decorrenza del pagamento del contributo, da determinarsi, col decreto assessoriale di concessione in rapporto all'esercizio finanziario da cui avrà inizio la spesa.

I beneficiari che non siano pronti per l'attuazione del programma di costruzione ammesso a contributo nel piano già approvato ai sensi della legge 12 aprile 1952, n. 12, possono essere esclusi dal medesimo e compresi nel piano da approvare con delibera della Giunta regionale a norma del presente articolo.

Art. 3.

Quando particolari condizioni lo consiglino, nel quadro delle finalità della legge 12 aprile 1952, n. 12, anche ai fini di un acceleramento della attuazione della legge stessa, l'Assessore per i lavori pubblici ha facoltà di ammettere a contributo, previa delibera della Giunta regionale, enti di assistenza giuridicamente riconosciuti che abbiano tra i propri fini quello di costruire case di tipo popolare senza finalità di lucro.

In ogni caso gli assegnatari dovranno avere i requisiti prescritti dalla legge 12 aprile 1952, n. 12, e dalle relative norme integrative e regolamentari.

Possono altresì essere ammesse a contributo le Cooperative edilizie aventi sede sociale nel territorio della Regione. La concessione è limitata alla costruzione di alloggi da destinare a soci che all'atto della concessione del contributo e dell'assegnazione degli alloggi abbiano i requisiti prescritti dalla legge e dalle relative norme integrative e regolamentari.

Fino all'atto dell'assegnazione è autorizzata la sostituzione di soci decaduti con altri soci, successivamente iscritti alla Cooperativa ed aventi i requisiti prescritti.

In ogni caso enti e cooperative non possono essere ammessi a contributo per programmi edilizi che fruiscano di altri contributi statali o regionali.

Art. 4.

Dopo il terzo comma dell'art. 6 della legge 12 aprile 1952, è aggiunto il seguente:

« Possono essere chiamati a far parte della Commissione o essere addetti ad essa per le funzioni di segreteria anche funzionari laureati inquadrati nei ruoli regionali transitori, nonchè un esperto in materia igienico-sanitaria ».

Art. 5.

Gli alloggi da costruire ai sensi della legge 12 aprile 1952, n. 12, e della presente legge non possono avere piu di quattro vani oltre la cucina e gli altri accessori. Può essere consentita la costruzione di alloggi con cinque vani oltre gli accessori per una superficie di 110 mq. nei limiti di un decimo del programma di ciascun ente. Per le cooperative è ammessa la costruzione di alloggi a cinque vani nei limiti di un quinto del programma ammesso a contributo. Per le assegnazioni di tali alloggi avranno la preferenza i soci che hanno un maggior numero di componenti di famiglia.

In aggiunta ai suddetti vani di abilitazione è ammessa la costruzione nel piano terraneo o nel piano seminterrato di locali per l'esercizio dell'attività artigiana da parte degli assegnatari degli alloggi.

La locazione semplice o con patto di futura vendita di tali locali segue le condizioni dei vani di abitazione. Qualora non risultino fra gli assegnatari richieste per tali locali è consentito il fitto a favore di artigiani estranei all'assegnazione degli alloggi.

Art. 6.

Dopo il terzo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1952, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli espropri di immobili siti nell'ambito dei piani di ricostruzione sono applicate le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ».

Art. 7.

L'art. 9 della legge 12 aprile 1952, n. 12, è modificato come segue:

« Il pagamento del contributo ha inizio dopo che sia stato costruito il rustico del fabbricato. Può essere iniziato anche prima in coincidenza con la data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Il pagamento delle annualità successive è sospeso qualora siano accertate irregolarità. La concessione del contributo può revocarsi a seguito delle accertate irregolarità o se i lavori non siano iniziati o portati a compimento nei termini stabiliti. In tale eventualità il contributo è assegnato ad altro ente previsto dalla presente legge, di intesa con l'Ente mutuante ».

Art. 8.

E' data facoltà al Governo della Regione di emanare ulteriori norme integrative e regolamentari eventualmente necessarie.

Art. 9.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio utilizzando le somme comunque disponibili sul bilancio della Regione nonchè gli avanzi di gestione degli anni finanziari precedenti.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 luglio 1953

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 11 luglio 1953, n. 39.

Provvedimenti per il completamento dei programmi di opere pubbliche regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *dell'*11 *luglio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la ulteriore spese di tre miliardi per l'attuazione dei programmi previsti dalle seguenti leggi regionali:

legge 16 gennaio 1951, n. 5 (limitatamente all'edilizia scolastica);

legge 5 luglio 1949, n. 23 (istituzione di unità ospedaliere circoscrizionali);

decreto legislativo Presidenziale 6 giugno 1949, n. 13 (istituzione di posti di assistenza sanitaria e sociale);

legge 9 aprile 1951, n. 37 (strade turistiche).

Art. 2.

La ripartizione della somma di cui all'articolo precedente fra i singoli programmi formulati in dipendenza delle citate leggi è fatta in rapporto alle esigente di esecuzione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti, di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando le somme comunque disponibili sul bilancio della Regione, nonchè gli avanzi di gestione degli anni finanziari precedenti.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 luglio 1953

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 11 luglio 1953, n. 40.

Provvedimenti per la viabilità interna dei Comuni.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *dell'*11 *luglio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di tre miliardi per la costruzione e sistemazione di strade interne dei Comuni e per la esecuzione di opere di fognatura e di altri servizi del sottosuolo.

L'esecuzione dele opere igieniche e di quelle relative ad altri servizi del sottosuolo è effettuata in unico complesso unitamente alle opere stradali di copertura.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente è istituito un apposito capitolo nel bilancio dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 3.

Per la programmazione, la progettazione ed esecuzione delle opere si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Nel caso di appalto-concorso l'Assessore per i lavori pubblici determina con proprio decreto la composizione della Commissione giudicatrice, della quale deve in ogni caso fare parte l'ingegnere capo del Genio civile, e un tecnico nominato dalla Giunta municipale.

Art. 4.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando le somme comunque disponibili sul bilancio della Regione, nonchè gli avanzi di gestione degli anni finanziari precedenti.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 luglio 1953

RESTIVO

ALESSI — MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 11 luglio 1953, n. 41.

Modificazioni alla tabella « C » allegata alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 37 *dell'*11 *luglio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I posti di organico previsti nella tabella « C » allegata alla legge 13 maggio 1953, n. 34, sono aumentati di sette ed attribuiti come segue:

capi sezione, ispettori capi (gruppo *A*, grado 7°)	N. 2
consiglieri, ispettori (gruppo *A*, grado 8°) primi segretari (gruppo *A*, grado 9°)	» 1
segretari contabili (gruppo *B*, grado 10°)	» 1
archivisti (gruppo *C*, grado 11°)	» 1
applicati (gruppo *C*, grado 12°)	» 1
alunni d'ordine (gruppo *C*, grado 13°)	» 1

Art. 2.

E' in facoltà dell'Assessore per le finanze di coprire i sette posti di cui al precedente articolo anche con personale appartenente alle categorie previste dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 luglio 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 18 luglio 1953, n. 42.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 7 agosto 1952, n. 14, concernente: Compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 39 *del* 25 *luglio* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 7 agosto 1952, n. 14, concernente: « Compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale » con le seguenti modifiche:

Sostituire l'art. 3 con il seguente:

« L'istituzione di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi non prevista da disposizioni legislative e regolamentari può avere luogo anche con decreto Presidenziale da adottarsi di concerto con l'Assessore per le finanze, su proposta dell'Assessore del ramo di amministrazione presso cui le Commissioni, i Consigli, i Comitati ed i Collegi sono da istituire.

Ai componenti di dette Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 7 agosto 1952, n. 14 ».

Sostituire l'art. 5 con il seguente:

« A ciascuno dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami oppure per titoli ed esami per l'assunzione di personale di gruppo *A*, *B* e *C*, o equiparato nelle Amministrazioni della Regione, anche aventi ordinamento autonomo, è corrisposto un compenso di L. 80 per ogni prova scritta. Per le prove pratiche il compenso è stabilito in L. 50.

Per i concorsi per titoli ed esami è corrisposto, inoltre, a ciascun membro, un compenso di L. 50 per l'esame dei titoli di ogni concorrente ammesso al concorso.

Quando si tratti di concorsi per soli titoli, è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di L. 80.

Per le prove orali è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un compenso di L. 150.

Le retribuzioni suddette assorbono i gettoni di presenza ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 1° agosto 1953, n. 43.

Istituzione a Catania di una Scuola professionale femminile e di magistero per la donna.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 1° *agosto* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituita a Catania, a decorrere dall'anno scolastico 1953-54, una Scuola professionale femminile e di magistero per la donna, divisa in due sezioni

a) Scuola professionale femminile, in tre corsi, per la preparazione della donna al governo della casa e della famiglia;

b) Scuola di magistero per la donna, in due corsi, per la preparazione all'insegnamento dell'economia domestica o dei lavori femminili.

Art. 2.

I titoli di ammissione alla Scuola professionale femminile e di magistero per la donna, i programmi di insegnamento, le cattedre di ruolo e di incarico, sono quelli previsti dall'ordinamento legislativo per tali tipi di scuola, di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Alle materie di insegnamento è aggiunta la conoscenza di nozioni delle tradizioni popolari siciliane e degli elementi di geografia economica, secondo i programmi predisposti dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Il personale insegnante, non insegnante e di servizio è assunto secondo le disposizioni vigenti concernenti le scuole di pari grado ed indirizzo.

Art. 4.

Il Governo della Regione è delegato ad emanare lo statuto e la pianta organica della Scuola.

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento della Scuola partecipa la Regione in concorso con gli Enti locali.

Il concorso della Regione è annualmente determinato dall'Assessore per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore per le finanze, in rapporto al fabbisogno finanziario risultante dal bilancio della scuola e non può superare il limite massimo di L. 10.000.000.

Art. 6.

Gli Enti pubblici locali provvederanno a tutto quanto è previsto dall'art. 23 della citata legge 15 giugno 1931, n. 889.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 2.000.000 come contributo della Regione per integrare l'attrezzatura della Scuola.

Art. 8.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio prelevando le somme occorrenti dal capitolo 123 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio in corso.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1953

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 1° agosto 1953, n. 44.

Disposizioni per l'applicazione della legge regionale 22 agosto 1952, n. 49, concernente agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 1° *agosto* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Fermo restando il termine del 30 giugno 1954, per l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge regionale 22 agosto 1952, n. 49, nell'atto di concessione di mutuo o di anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti debbono essere specificamente indicate le operazioni in relazione alle quali l'atto è stipulato e deve risultare che la efficacia della cessione o costituzione in pegno non è estesa anche ad altre operazioni.

L'aliquota ridotta si applica sull'intero ammontare dei crediti ceduti o costituiti in pegno anche se superiore a quello delle operazioni cui la cessione si riferisce.

Se l'efficacia della cessione o costituzione in pegno viene estesa ad altre operazioni, l'intera cessione è soggetta alla aliquota normale.

Art. 2.

Per gli atti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge e registrati in termine con l'applicazione delle aliquote di favore, che non risultino redatti in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo precedente o contengano indicazioni vaghe e indeterminate, le operazioni di apertura di credito, anticipazioni o finanziamento, in relazione alle quali la cessione è stata stipulata, possono essere precisate con apposito atto aggiuntivo, da stipularsi tra le stesse parti contraenti con espresso riferimento al contratto già registrato entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'atto aggiuntivo deve contenere l'esplicita e dettagliata dichiarazione, da parte dell'Azienda di credito cessionaria, delle altre operazioni di credito a cui la cessione sia eventualmente destinata, e del relativo ammontare.

Non compete rimborso per le imposte comunque pagate con l'aliquota normale.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 3 agosto 1953, n. 45.

Ratifica dei decreti legislativi Presidenziali 11 marzo 1952, n. 6, concernente: « Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli » e 31 ottobre 1952, n. 31, concernente: « Modifiche al decreto legislativo Presidenziale 11 marzo 1952, n. 6, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *dell'*8 *agosto* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Sono ratificati i decreti legislativi Presidenziali 11 marzo 1952, n. 6, concernente: « Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli » e 31 ottobre 1952, n. 31, concernente: « Modifiche al decreto legislativo Presidenziale 11 marzo 1952, n. 6, concernente: « Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampiamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli », nel seguente nuovo testo:

Art. 1. — Nel territorio della Regione possono essere istituiti villaggi turistici, campeggi e tendopoli ad iniziativa dell'Assessore preposto alla Amministrazione del turismo e dello spettacolo o di Enti pubblici o privati.

Gli Enti pubblici o privati che intendono istituire villaggi turistici, campeggi o tendopoli od ampliare quelli esistenti, debbono essere autorizzati dall'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo. Gli impianti esistenti debbono essere denunziati alla suddetta Amministrazione entro il 31 dicembre 1952.

Art. 2. — L'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo si avvale degli Uffici tecnici provinciali o comunali o di liberi professionisti per la redazione dei progetti e per la direzione delle opere concernenti impianti da istituire dall'Amministrazione regionale.

I progetti, comprensivi, ove occorra, dell'arredamento sono approvati in linea tecnica dall'Assessorato dei lavori pubblici, il quale determina anche le modalità di esecuzione, ferma restando la competenza del Consiglio di Giustizia amministrativa nei limiti della legge 3 febbraio 1951, n. 165.

L'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo provvede all'attuazione dei progetti a mezzo delle Amministrazioni comunali e provinciali per quanto concerne le opere stabili.

L'Assessore per i lavori pubblici esercita l'alta sorveglianza sulla esecuzione, vista i certificati di acconto a mezzo di propri funzionari tecnici e provvede al collaudo delle opere. All'arredamento degli impianti, acquisti di tende, attrezzi e suppellettili, provvede l'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo.

Art. 3. — Il terreno occorrente per la costruzione o l'ampliamento dei villaggi turistici, dei campeggi o delle tendopoli, da effettuarsi su iniziativa dell'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo è sottoposto ad espropriazione per pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed i lavori da eseguire sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Il terreno come sopra espropriato e le opere eseguite fanno parte dei beni demaniali della Regione.

Art. 4. — L'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo ha facoltà di concedere agli Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta, in base a progetti esecutivi, contributi nelle spese di impianto o di ampliamento di villaggi turistici, campeggi o tendopoli in misura non superiore al 30% delle spese occorrenti per la costruzione di opere stabili ed al 40% della spesa occorrente per l'arredamento, l'acquisto delle tende, degli attrezzi o delle suppellettili.

L'Assessore per i lavori pubblici approva in linea tecnica i progetti delle opere e dell'arredamento, si pronunzia sulla congruità dei prezzi, esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione degli impianti, vista i certificati per eventuali acconti e approva il conto finale.

Le opere stabili e gli arredi annessi al beneficio del contributo debbono essere mantenuti in buono stato e non possono essere destinati ad altro uso per un tempo non inferiore ad anni dieci a decorrere dalla data di concessione del contributo.

Le modalità per la gestione degli impianti, per la custodia e la conservazione delle opere e degli arredi debbono formare oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra la Presidenza della Regione, Amministrazione del turismo e dello spettacolo, e l'Ente che assume l'iniziativa.

In caso di violazione delle norme del presente articolo o di inadempimento agli obblighi formanti oggetto della convenzione di cui al precedente comma, la Presidenza della Regione, Amministrazione del turismo e dello spettacolo, previa contestazione degli addebiti nella semplice formula amministrativa, sentito il Consiglio di Giustizia amministrativa, assegna a favore di terzi la gestione dell'impianto.

Nel decreto di assegnazione deve essere determinata la indennità dovuta al proprietario dell'impianto, eventualmente ridotta della somma necessaria al ripristino delle opere ed all'acquisto o riparazione degli arredi sottratti o deteriorati.

Art. 5. — Su iniziativa dell'Assessore preposto alla Amministrazione del turismo e dello spettacolo e di concerto con esso, l'Assessore per i lavori pubblici redige il programma delle opere connesse alla attivazione dei villaggi turistici, dei campeggi e delle tendopoli.

All'esecuzione del programma provvede l'Assessore per i lavori pubblici.

Art. 6. — Per i pagamenti relativi all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute nel D. L. P. 26 settembre 1951, n. 29.

Art. 7. — Per quanto attiene alla manutenzione, conservazione e custodia dei beni che entrano a far parte del demanio della Regione ai sensi del precedente art. 3 o del patrimonio mobiliare destinato al servizio dei villaggi, campeggi o tendopoli si applicano le norme in materia vigenti per i beni della pubblica Amministrazione.

Ove particolari circostanze lo richiedano, apposite convenzioni da stipularsi con Enti pubblici dall'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo d'intesa con l'Assessore per le finanze, determinano le modalità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 8. — La gestione dei villaggi, campeggi e tendopoli, costruiti ed arredati dall'Amministrazione regionale, ovvero la cessione in uso delle sole opere stabili degli stessi, è affidata ad Enti pubblici, organizzazioni o privati con apposita convenzione da stipularsi dall'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del Consiglio di Giustizia amministrativa.

Art. 9. — Per il raggiugimento degli scopi di cui al presente decreto legislativo, è sanzionata nel bilancio della Regione la somma di lire 250 milioni, di cui 200 milioni sotto la rubrica « Presidenza della Regione Servizi per il turismo e lo spettacolo » e lire 50 milioni sotto la rubrica « Assessorato dei lavori pubblici ».

La somma sarà prelevata dal capitolo 281 del bilancio per l'esercizio 1951-52.

Per l'attuazione del presente decreto legislativo si applicano nei confronti dell'Assessorato dei lavori pubblici e della Presidenza della Regione, Servizi per il turismo e lo spettacolo, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

I rapporti di prestazione dei professionisti privati sono regolati secondo le tariffe nazionali vigenti per le opere pubbliche statali.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 agosto 1933.

RESTIVO

D'ANGELO — MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 7 agosto 1953, n. 46.

Provvedimenti a favore dei Comuni della Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 41 dell'8 agosto* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La Regione siciliana è autorizzata a concorrere in favore dei Comuni compresi nell'ambito del suo territorio mediante contributi costanti, per la durata di anni 35, nelle spese per la esecuzione di opere rientranti nelle categorie seguenti, fino alla misura massima per ciascuna indicata:

a) edifici scolastici destinati alle scuole dell'ordine medio previste dai numeri 2 e 3 dell'art. 8 della legge 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo del 3,40 per cento;

b) edifici da adibire a preventori e tubercolosari fino ad un massimo, secondo gli ammontari di spesa indicati nell'art. 6 della legge n. 1589, rispettivamente dell'1,90 % o del 3,90 %.

c) impianto, costruzione o rinnovamento, per la raccolta delle materie solide e per la depurazione delle acque luride fino ad un massimo del 3,40 %, tenuto conto della eventuale utilizzazione delle sostanze stesse;

d) strade previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, fino ad un massimo dell'1,90 %.

e) strade provinciali previste dal n. 3 dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, fino ad un massimo dell'1,90 %;

f) fognature e rete di distribuzione interna fino ad un massimo dell'1,90 %.

Per la sollecita utilizzazione degli edifici di cui alla lettera *a*) la Regione siciliana è autorizzata, altresì a concorrere nelle spese di arredamento considerate al n. 4 dell'art. 8 della citata legge n. 589, con contributo annuale costante per la durata di 35 anni fino ad un massimo del 3,40 %.

Riferibilmente alle spese di cui alla lettera *b*) possono anche essere ammesse a contributo sia le Amministrazioni provinciali, sia i Consorzi provinciali antitubercolari, sia le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nei limiti indicati dalla lettera stessa.

Art. 2.

Per fruire del contributo di cui al precedente art. 1, i Comuni e gli altri Enti interessati, devono dimostrare di essere stati ammessi dallo Stato ai contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

In nessun caso la somma dei valori attuali, al tasso effettivo praticato dalla Cassa depositi e prestiti, dei contributi, statale e regionale, per una determinata opera, può superare l'importo dell'opera stessa.

Art. 3.

Il contributo regionale previsto dal precedente articolo 1 è determinato, di volta in volta, con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore per le finanze.

Tale decreto è, altresì, emanato d'intesa con l'Assessore per la pubblica istruzione qualora le opere rientrino tra quelle della lettera *a*) e dell'ultimo comma del precedente art. 1, ovvero d'intesa con l'Assessore per l'igiene e la sanità, qualora rientrino tra quelle delle lettere *b*), *c*) ed *f*) del medesimo articolo.

Nella ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si provvede con decreto suppletivo alla concessione del contributo regionale sulla somma eccedente e nella medesima percentuale stabilita dal decreto principale.

Art. 4.

E' abrogato l'art. 8 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30.

Art. 5.

La Regione siciliana è autorizzata ad assumere a proprio carico fino alla misura massima di un terzo l'ammortamento dei mutui contratti o da contrarre dai Comuni compresi nell'ambito del suo territorio, per il pareggio dei bilanci degli esercizi 1951, 1952 e 1953.

L'onere dell'ammortamento è assunto dalla Regione con decreto dell'Assessore per le finanze di concerto con l'Assessore per gli enti locali dopo che i provvedimenti dell'Amministrazione regionale in sede di approvazione dei bilanci dei Comuni interessati siano stati resi esecutivi, al fine dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, giusta il combinato disposto dagli articoli 1 della legge 11 gennaio 1945, n. 51 e 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Per i mutui già contratti alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto interassessoriale di cui al comma precedente è emesso su presentazione del contratto mutuo. In tale ipotesi l'ammortamento a carico della Regione ha inizio a partire dalla scadenza della prima rata successiva al decreto interassessoriale.

Art. 6.

Con la legge di approvazione del bilancio sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge.

Per l'anno finanziario 1953-54 è autorizzato il limite di impegno di L. 600 milioni di cui L. 250 milioni per le finalità dell'art. 1 e L. 350 milioni per le finalità dell'art. 5 della presente legge.

La spesa complessiva derivante dal limite di impegno di cui al comma precedente sarà stanziata in ragione di L. 250 milioni all'anno, nella rubrica dell'Assessorato dei lavori pubblici ed in ragione di L. 350 milioni in quella dell'Assessorato delle finanze, per gli anni finanziari dal 1953-54 al 1987-88.

Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità di cui al capitolo n. 123 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 agosto 1953

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

LEGGE 7 agosto 1953, n. 47.

Liquidazione della spedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 41 dell'8 agosto* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La Regione siciliana, a partire dal 1° luglio 1953, è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere della metà delle rette di spedalità ordinarie dovute dai Comuni del suo territorio per gli iscritti negli elenchi dei poveri agli ospedali gestiti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni ed aventi sede nel territorio della Regione.

Art. 2.

Per fruire dei benefici di cui al precedente art. 1 i Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità, non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco dei poveri compilato a norma del regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

Ai fini dell'applicazione della presente legge non si tiene conto delle iscrizioni suppletive al precedente elenco, avvenute durante l'anno in corso.

Art. 3.

I pagamenti saranno effettuati bimestralmente agli Enti creditori a cura dell'Assessorato dell'igiene e della sanità, su richiesta dei Comuni interessati documentata da elenchi esecutivi di spedalità liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore, in ragione del 50 per cento dell'ammontare dei singoli elenchi.

Art. 4.

I Comuni sono obbligati a versare alla Regione il 40 per cento delle somme eventualmente recuperate per spese di spedalità per le quali abbiano fruito del beneficio previsto dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Per la prima attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso da prelevarsi dal capitolo n. 123 dello stato di previsione dell'esercizio medesimo.

Per gli anni finanziari successivi a quello in corso la spesa annua occorrente per l'attuazione della presente legge sarà autorizzata con apposito articolo della legge di bilancio.

Art. 6.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare le norme di attuazione e regolamentari necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 agosto 1953

RESTIVO

PETROTTA — LA LOGGIA

LEGGE 7 agosto 1953, n. 48.

Partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle industrie in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 41 dell'8 agosto* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione della Regione siciliana, sino alla concorrenza del 20 per cento, al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle industrie in Sicilia « I.R.F.I.S. » costituito col decreto 31 ottobre 1952 (714) emanato dall'Assessore per le finanze di concerto con quello per l'industria ed il commercio in base alla legge 22 giugno 1950, n. 445, e per il quale sono state emanate nuove disposizioni con la legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 2.

E' altresì, autorizzato il concorso della Regione siciliana al fondo speciale costituito presso l'Istituto per i finanziamenti alle industrie in Sicilia a norma dell'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura di lire 2 miliardi.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, può accordare, entro il limite massimo di lire 5 miliardi, la garanzia della Regione mediante propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti a speciali serie di obbligazioni emesse dall'Istituto quando la Giunta regionale riconosca che le corrispondenti operazioni hanno carattere di eccezionale pubblico interesse ai fini dello sviluppo industriale della Sicilia.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto con la garanzia di cui al comma precedente sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie.

Art. 4.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando i fondi che comunque risultassero disponibili sul bilancio della Regione, ivi compresi gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 agosto 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 7 agosto 1953, n. **49.**

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, riguardante: « Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963, meccanizzazione dei ruoli esattoriali e norme integrative transitorie per la gestione delle Esattorie condotte in delegazione governativa od in gestione provvisoria ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 41 *dell'*8 *agosto* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Ove, peraltro, l'Esattoria abbia raggiunto nel 1951 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinarsi dall'Assessorato delle finanze, sentita la Commissione di cui al successivo art. 22 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, è sostituito dal seguente:

« L'aumento, sentita la Commissione di cui al successivo art. 22, non può essere consentito in misura superiore al 60% dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72% ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 agosto 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 30 ottobre 1953, n. **50.**

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 29, concernente: « Istituzione in Sicilia di Uffici informazioni e di assistenza per turisti ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 55 *del* 31 *ottobre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 29, concernente: « Istituzione in Sicilia di uffici informazioni e di asssistenza per turisti » con le seguenti modifiche:

all'art. 1, sostituire le parole: « Assessore delegato per il turismo e lo spettacolo » con le altre: « Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo »;

agli articoli 2 e 3 sostituire le parole: « Presidenza della Regione Servizi del turismo e dello spettacolo » le altre: « Presidenza della Regione Amministrazione del turismo e dello spettacolo ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 ottobre 1953

RESTIVO

D'ANGELO — LA LOGGIA

LEGGE 30 ottobre 1953, n. **51.**

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 30, concernente: « Composizione della Commissione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302 ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 55 *del* 31 *ottobre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 30, concernente: « Composizione della Commissione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, con la seguente modifica:

sostituire nell'art. 1 le parole: « Addetti ai servizi per il turismo e lo spettacolo » le altre « Addetti all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 ottobre 1953

RESTIVO

D'ANGELO

LEGGE 30 ottobre 1953, n. 52.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 14 maggio 1953, n. 1, concernente: « Acquisto del Palazzo d'Orleans ed adiacenze in Palermo ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 55 *del* 31 *ottobre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 14 maggio 1953, n. 1, concernente: « Acquisto del Palazzo d'Orleans ed adiacenze in Palermo ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 ottobre 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 30 ottobre 1953, n. 53.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 32, concernente: « Pagamento delle spese della Regione mediante accreditamento in conto corrente postale o con commutazione in vaglia bancari ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 55 *del* 31 *ottobre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 32, concernente « Pagamento delle spese della Regione mediante accreditamento in conto corrente postale o con commutazione in vaglia bancari ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 ottobre 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 9 novembre 1953, n. 54.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 57 *del* 10 *novembre* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per il ramo di amministrazione cui è preposto, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tab. *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

La iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore preposto al bilancio agli affari economici ed al patrimonio.

Art. 4.

Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, l'Assessore preposto alla finanza può autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale.

Art. 5.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale è disposta l'inscrizione, è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore preposto al bilancio, agli affari economici ed al patrimonio, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4, il decreto con il quale è disposta l'inscrizione, è emanato dall'Assessore preposto al bilancio, agli affari economici ed al patrimonio.

Art. 6.

L'Assessore preposto al bilancio, agli affari economici ed al patrimonio è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti ai capitoli nn. 122 e 123 della rubrica « bilancio, affari economici e patrimonio » per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

L'Assessore preposto al bilancio, agli affari economici ed al patrimonio è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti ai capitoli indicati nel comma precedente.

Art. 7.

Con decreto dell'Assessore preposto al bilancio, agli affari economici ed al patrimonio possono essere inscritte le somme occorrenti per « saldi spese residue ».

Art. 8.

L'Assessore preposto ai lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare il fondo inscritto nella parte ordinaria del bilancio per la manutenzione e le riparazioni ordinarie di edifici pubblici e di sacrari anche per i fini di cui all'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 9.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1953-54 la spesa straordinaria di L. 65.000.000 che viene attribuita quanto a L. 40.000.000 per le finalità di cui al capitolato n. 447 e quanto a L. 25.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 453 (rubrica « Presidenza della Regione »).

Art. 10.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 per la costruzione e l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200 milioni autorizzata con il primo comma del presente articolo, per L. 160.000.000 è attribuita al capitolo n. 544 (rubrica « Lavori pubblici ») ed è destinata per la costruzione delle stazioni, e per L. 40.000.000 è attribuita al capitolo n. 451 (rubrica « Presidenza della Regione ») ed è destinata all'arredamento delle stazioni medesime.

Art. 11.

La quota di cui alla lettera *c*) del provento di cui alla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, per il 30% è attribuita per le finalità del cap. n. 455 (rubrica « Bilancio, affari economici e patrimonio ») e per il 70% è attribuita per le finalità del cap. n. 543 (rubrica « Lavori pubblici »).

Art. 12.

Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, relativa alla concessione di contributi per l'incremento di studi e ricerche scientifiche e statistiche di interesse regionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge medesima, la spesa di L. 30 milioni che viene attribuita al capitolo n. 456 (rubrica « Bilancio, affari economici e patrimonio »).

Art. 13.

Per le finalità dei capitoli nn. 464 e 465 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 550.000.000 (rubrica « Bilancio, affari economici e patrimonio »), giusta la seguente ripartizione e per capitoli:

cap. n. 464	L.	450.000.000;
cap. n. 465	»	100.000.000

Art. 14.

E' autorizzata la spesa di L. 26.800.000 quale contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale del bacino idrotermale di Sciacca e della Azienda speciale dei complessi idrotermominerali di Acireale (cap. n. 466 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge). (Veggasi gli allegati al presente bilancio nn. 10 e 11).

Art. 15.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 242.200.000 che viene attribuita ai capitoli dal n. 241 al n. 245, dal n. 515 al n. 521 ed al capitolo n. 523 dello stato di previsione della spesa, annessa alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

cap. n. 241	L.	27.000.000
cap. n. 242	»	1.500.000
cap. n. 243	»	2.000.000
cap. n. 244	»	400.000
cap. n. 245	»	300.000
cap. n. 515	»	20.000.000
cap. n. 516	»	10.000.000
cap. n. 517	»	5.000.000
cap. n. 518	L.	1.000.000
cap. n. 519	»	20.000.000
cap. n. 520	»	20.000.000
cap. n. 521	»	5.000.000
cap. n. 523	»	50.000.000

Art. 16.

Per le finalità di cui al capitolo n. 514 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di lire 100 milioni (rubrica « Agricoltura »).

Art. 17.

E' autorizzata la spesa di L. 435.545.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1953-54.

Art. 18.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 532, 533 e 534 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54 la spesa di L. 550.000.000 (rubrica « Bonifica e foreste »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

cap. n. 532	L.	400.000.000
cap. n. 533	»	100.000.000
cap. n. 534	»	50.000.000

Art. 19.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 535, 538, 539, 540, 545, 547, 548, 549 e 550 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 3 miliardi 55 milioni (rubrica « Lavori pubblici »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

cap. n. 535	L.	1.400.000.000
cap. n. 538	»	500.000.000
cap. n. 539	»	500.000.000
cap. n. 540	»	50.000.000
cap. n. 547	»	250.000.000
cap. n. 548	»	5.000.000
Cap. n. 549	»	50.000.000
cap. n. 550	»	300.000.000

Per l'esecuzione delle opere pubbliche relative ai capitoli di spesa compresi nella rubrica « Lavori pubblici » si applicano gli articoli 26 e 27 della legge 21 aprile 1953, n. 30.

Art. 20.

Per le finalità previste dalla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa alla scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54 ai sensi dell'art. 27 della legge 15 luglio 1950, n. 63, la spesa di L. 319.250.000 (rubrica « Pubblica istruzione ») giusta la seguente ripartizione per capitoli:

cap. n. 312	L.	175.000.000
cap. n. 313	»	13.500.000
cap. n. 314	»	5.500.000
cap. n. 315	»	500.000
cap. n. 316	»	300.000
cap. n. 317	»	1.250.000
cap. n. 318	»	200.000
cap. n. 319	»	1.800.000
cap. n. 320	»	500.000
cap. n. 321	»	27.000.000
cap. n. 322	»	22.000.000
cap. n. 323	»	1.700.000
cap. n. 324	»	2.000.000
Cap. n. 554	»	30.000.000
cap. n. 555	»	38.000.000

Art. 21.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1953-54 la spesa di L. 190.000.000 che si iscrive al cap. n. 553 dello stato di previsione della spesa (rubrica « Pubblica istruzione »), annesso alla presente legge, per provvedere all'arredamento di edifici adibiti a scuole elementari costruiti dalla Regione e per l'acquisto di materiale didattico occorrente per dette scuole.

Art. 22.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo a carico della Regione per la scuola di perfezionamento in diritto regionale è fissato per l'anno finanziario 1953-54, in L. 9.000.000 (rubrica « Pubblica istruzione »).

Art. 23.

E' autorizzata la spesa di L. 380.000.000 per l'attrezzatura e per il funzionamento della refezione scolastica e della refezione nel periodo delle colonie estive.

Per l'utilizzazione della somma autorizzata con il comma precedente, si applicano le disposizioni contenute nelle legge regionale 18 gennaio 1951, n. 7, (rubrica « Pubblica istruzione »).

Art. 24.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione siciliana di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 del decreto legislativo medesimo, è fissato, per l'anno finanziario 1953-54, in L. 500.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa annesso al presente bilancio (rubrica « Lavoro, previdenza e assistenza sociale ») da destinare:

a) quanto a L. 50.000.000 per le finalità di cui al titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 100.000.000 per cantieri-scuola per la sistemazione di vie vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico, per lavoratori disoccupati. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono adottati dall'Assessore preposto al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, di concerto con quello preposto all'agricoltura, e sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25.

c) quanto a L. 350.000.000 per altri cantieri-scuola di lavoro, ai termini del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri scuola sono adottati dall'Assessore preposto al lavoro, alla previdenza ed alla assistenza sociale, di concerto con quello preposto ai lavori pubblici.

Art. 25.

Le somme iscritte nel capitolo 614 dello stato di previsione della spesa sono versate al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati e sono utilizzate con le modalità stabilite per l'amministrazione del fondo stesso per l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato.

Art. 26.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 617, 618, 619, 620, 622, 624, 625, 626 e 627 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 417.000.000 (rubrica « Lavoro, previdenza ed assistenza sociale »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

cap. n. 601	L.	10.000.000
cap. n. 602	»	20.000.000
cap. n. 603	»	20.000.000
cap. n. 604	»	3.000.000
cap. n. 605	L.	20.000.000
cap. n. 606	»	60.000.000
cap. n. 607	»	5.000.000
cap. n. 608	»	10.000.000
cap. n. 609	»	10.000.000
cap. n. 611	»	10.000.000
cap. n. 612	»	7.000.000
cap. n. 613	»	10.000.000
cap. n. 614	»	100.000.000
cap. n. 617	»	5.000.000
cap. n. 618	»	10.000.000
cap. n. 619	»	20.000.000
cap. n. 620	»	8.000.000
cap. n. 622	»	5.000.000
cap. n. 624	»	20.000.000
cap. n. 625	»	12.000.000
cap. n. 626	»	50.000.000
cap. n. 627	»	2.000.000

Art. 27.

Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo, la spesa di L. 615.000.000 destinata, quanto a L. 470.000.000, quanto a L. 45.000.000 e quanto a L. 100.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo medesimo (capitoli nn. 629, 630 631, rispettivamente) (rubrica « Igiene e sanità »).

Art. 28.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 634, 635, 636, 637, 638, 639 e 640 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 333.000.000 (rubrica « Igiene e sanità »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

cap. n. 634	L.	200.000.000
cap. n. 635	»	30.000.000
cap. n. 636	»	10.000.000
cap. n. 637	»	30.000.000
cap. n. 638	»	20.000.000
cap. n. 639	»	3.000.000
cap. n. 640	»	40.000.000

Art. 29.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 642, 643, 644, 650, 651, 654, 657 e 658 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 1.445.000.000 (Enti locali), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

cap. n. 642	L.	100.000.000
cap. n. 643	»	40.000.000
cap. n. 644	»	100.000.000
cap. n. 650	»	50.000.000
cap. n. 651	»	50.000.000
cap. n. 654	»	5.000.000
cap. n. 657	»	100.000.000
cap. n. 658	»	1.000.000.000

Art. 30.

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 660, 661, 662, 663, 666, 667, 668, 669, 672 e 674 dello stato di previsione della spesa, an-

nesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1953-54, la spesa di L. 280.000.000 (rubrica « Turismo e spettacolo »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

cap. n. 660	L.	20.000.000
cap. n. 661	»	5.000.000
cap. n. 662	»	25.000.000
cap. n. 663	»	15.000.000
cap. n. 666	»	65.000.000
cap. n. 667	»	10.000.000
cap. n. 668	»	15.000.000
cap. n. 669	»	10.000.000
cap. n. 672	»	90.000.000
cap. n. 674	»	25.000.000

Art. 31.

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservarsi in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, formulando i criteri di priorità degli interventi o delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 32.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 33.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 34.

Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2, nei confronti della previsione dell'entrata di cui al precedente art. 1 della presente legge, si fa fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli anni finanziari anteriori.

Art. 35.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	31.638.300.000
Spesa	»	33.599.935.000
Differenza —	L.	1.961.635.000

Movimento di capitali

Entrata	L.	—
Spesa	»	1.000.000.000
Differenza —	L.	1.000.000.000

Partite di giro

Entrata	L.	196.001.000
Spesa	»	196.001.000
Differenza	L.	—

RIASSUTO GENERALE

Entrata	L.	31.834.301.000
Spesa	»	34.795.936.000
Differenza —	L.	2.961.635.000

Disposizioni finali e transitorie

Art. 36.

Alle liquidazioni delle spettanze di qualsiasi genere in favore del personale in servizio presso i vari rami dell'Amministrazione centrale della Regione, escluso quello a contratto a termine assunto ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 18 settembre 1951, n. 27 e quello assunto ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, provvedono i servizi per il bilancio, per gli affari economici e per il patrimonio.

Art. 37.

In relazione alla ripartizione dell'Amministrazione della Regione nei vari rami quale risulta dall'unito bilancio, la competenza degli Assessori preposti ad uno o più rami dell'Amministrazione è determinata dalla materia riportata in ciascuna rubrica. Per le materie che non hanno ripercussione o incidenza sul bilancio, la competenza stessa si desume anche dalla connesione con le materie inserite in ciascuna rubrica.

Art. 38.

Agli effetti della attribuzione ai capitoli dell'anno finanziario 1953-54 delle somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952-53, è approvato l'allegato prospetto dal quale risultano i capitoli dell'anno finanziario cui la presente legge si riferisce corrispondenti a quelli dell'esercizio precedente.

Art. 39.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed avrà effetto dal 1° luglio 1953.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 novembre 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 30 novembre 1953, n. **55.**

Istituzione di Commissioni di studio delle riforme da attuarsi in materie di competenza dell'Assessorato degli enti locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 3 *dicembre* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' conferita all'Assessore per gli enti locali la facoltà di procedere alla nomina di Commissioni di studio con l'incarico di elaborare progetti di riforma su materie di competenza di detto Assessorato.

Per ciascuna delle Commissioni funzionerà da segretario un funzionario amministrativo di gruppo *A* dell'Assessorato degli enti locali.

Le Commissioni completeranno il loro lavoro e presenteranno la loro relazione e i loro studi entro quattro mesi dal loro insediamento.

Art. 2.

La composizione delle Commissioni di cui al precedente articolo non potrà superare, per ciascuna di esse, il numero di 18 membri prescelti fra deputati al Parlamento nazionale ed all'Assemblea regionale, docenti universitari, magistrati, liberi professionisti, funzionari statali in servizio di grado non inferiore al 5° e fra persone particolarmente versate nelle materie amministrative, nonchè fra dipendenti degli Enti locali.

Art. 3.

E' conferita all'Assessore per gli enti locali la facoltà di istituire un Comitato di presidenza per il coordinamento dell'attività delle Commissioni di cui all'art. 1 e per la redazione delle riforme elaborate dalle Commissioni stesse.

La composizione del Comitato è la seguente

il presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, presidente;

i presidenti delle Commissioni di studio, componenti;

un consigliere di Stato, componente;

due esperti, componenti.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante i fondi appositamente stanziati nella parte ordinaria del bilancio.

Art. 5.

Per il funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 1 e del Comitato di presidenza di cui all'art. 3 verrà praticato il seguente trattamento economico:

gettone di presenza di L. 4000 a seduta per i presidenti delle Commissioni e di L. 3000 per i componenti e tecnici;

gettone di L. 2000 a seduta per i segretari;

ai non residenti a Palermo sarà altresì corrisposta, a titolo di rimborso spese, una indennità giornaliera di L. 6000, oltre il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 novembre 1953

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

LEGGE 30 novembre 1953, n. **56**.

Istituzione di Commissioni consultive presso l'Assessorato degli enti locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 3 *dicembre* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' conferita all'Assessore per gli enti locali da facoltà di procedere alla nomina delle seguenti Commissioni di consulenza nelle sotto indicate materie di competenza di quell'Assessorato:

1) Commissione consultiva in materia di concessione di contributi per finalità assistenziali;

2) Commissione consultiva in materia di concessione di contributi agli Enti locali territoriali.

Funziona da segretario delle due Commissioni predette un funzionario amministrativo di gruppo *A* dell'Assessorato enti locali.

Art. 2.

La composizione delle Commissioni di cui al precedente articolo non potrà superare, per ciascuna di esse, il numero di tre membri, fra i quali dovrà essere compreso un elemento tecnico della rispettiva materia di consulenza.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i fondi appositamente stanziati nella parte ordinaria del bilancio.

Art. 4.

Ai componenti ed al segretario delle Commissioni di cui all'art. 1 verrà corrisposto il trattamento economico prèvisto dagli articoli 1, 2 e 10 del decreto legislativo Presidenziale 7 agosto 1952, n. 14.

Il medesimo trattamento economico verrà praticato per le sedute tenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge nei riguardi delle tre Commissioni consultive che hanno funzionato presso l'Assessorato degli enti locali dal febbraio 1952 per l'esame delle domande di contributi per la costruzione di asili infantili ed asili nido; nei riguardi della Commissione consultiva che ha funzionato dal novembre 1948 presso la cessata Amministrazione degli enti locali per lo esame delle domande di contributi per l'esecuzione di impianti elettrici nei Comuni della Regione; e nei riguardi della Commissione consultiva che ha funzionato dall'ottobre 1947 presso la cessata Amministrazione degli enti locali per l'esame della situazione economico-finanziaria degli Enti ospedalieri della Regione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 novembre 1953

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

LEGGE 30 novembre 1953, n. **57**.

Elevazione del limite originario per l'emissione degli ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 3 *dicembre* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il limite originario per l'emissione degli ordini di accreditamento previsto dall'art. 56 della legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, già elevato di venti volte con la legge regione 26 marzo 1948, n. 4, è elevato a L. 10.000.000.

Art. 2.

Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni degli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 novembre 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 30 novembre 1953, n. **58.**

Concessione di un contributo straordinario al Centro studi filologici e linguistici siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 3 *dicembre* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Al fine di agevolare l'attività del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, prevalentemente rivolta alla realizzazione di un vocabolario siciliano, è autorizzata la concessione, a carico del bilancio della Regione — rubrica Assessorato della pubblica istruzione — di un contributo straordinario, a favore del Centro predetto, di lire cinque milioni per l'esercizio finanziario 1953-54; di lire cinque milioni per l'esercizio 1945-55; di lire cinque milioni per l'esercizio 1955-56.

Il predetto contributo sarà versato al Centro nei modi da stabilirsi in apposita convenzione con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, prelevando la somma a carico dell'esercizio in corso dal fondo di cui al capitolo 123 del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 novembre 1953

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 30 novembre 1953, n. **59.**

Istituzione in Roma di un Ufficio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 3 *dicembre* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito in Roma un Ufficio della Regione siciliana alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

L'Ufficio espleta funzioni di segreteria e di assistenza amministrativa in rapporto alle esigenze degli organi regionali e assicura a tutti i parlamentari nazionali e regionali un servizio di documentazione ed informazione sull'attività della Regione siciliana e sui problemi che la interessano.

Art. 2.

All'Ufficio di cui all'art. 1 sono assegnati o destinati in posizione di distacco secondo l'annessa tabella, non più di cinque unità del personale proprio della Amministrazione centrale della Regione o presso la stessa distaccato.

Art. 3.

Le spese di personale, locali, arredamento, cancelleria e quanto altro attiene al funzionamento dell'Ufficio graveranno sui corrispondenti capitoli della Presidenza della Regione e su quelli comuni a tutte le Amministrazioni centrali della Regione.

Al pagamento delle spese dell'Ufficio sarà provveduto a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 novembre 1953

RESTIVO

LA LOGGIA

ALLEGATO

Tabella del personale

Funzioni	*Numero di unità*
Capo ufficio (gruppo *A*, grado 5° o 6°)	N. 1
Addetti di segreteria (gruppo *A* o *B*, grado 11°)	» 2
Archivista, dattilografo (gruppo *C*, grado 11°)	» 1
Usciere	» 1
Totale	N. 5

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 4 dicembre 1953, n. **60.**

Iscrizione in bilancio della spesa straordinaria relativa alle riparazioni, restauri ed adattamenti alle opere d'arte ed antichità.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 62 *del* 5 *dicembre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per la tutela e conservazione dei monumenti e delle opere d'arte ed antichità riconosciute dalle competenti sovraintendenze, di alto valore storico ed artistico, nonchè per l'ordinamento e il maggiore sviluppo dei musei nazionali e comunali di maggiore interesse, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 da ripartirsi in quattro esercizi finanziari, in ragione di L. 125.000.000 per ciascun esercizio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955.

Art. 2.

E' data facoltà all'Assessore per la pubblica istruzione di provvedere al pagamento delle spese di cui trattasi, in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a mezzo aperture di credito di importo anche superiore a L. 5.000.000.

Art. 3.

Gli ordini di accreditamento emessi dall'Assessorato della pubblica istruzione sull'apposito capitolo di bilancio dovranno essere trasportati all'esercizio successivo a richiesta dei funzionari delegati se totalmente o parzialmente inestinti alla data di chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 dicembre 1953

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 7 dicembre 1953, n. **61.**

Norme integrative alla legge 20 marzo 1950, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle industrie nella Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 63 *del* 12 *dicembre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, si intendono per stabilimenti industriali i complessi aziendali dotati di attrezzatura fissa nel territorio della Regione, tecnicamente organizzati per la produzione industriale di beni o servizi.

Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni concesse con la predetta legge 20 marzo 1950, n. 29, le aziende di credito e di assicurazione, le case di cura, le imprese di trasporto di persone e di cose, nonchè le imprese per la produzione di servizi a carattere ricreativo, come cinematografi e teatri.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta, può concedersi per un decennio dall'attivazione dello stabilimento industriale, la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi dei terreni che vengano sottoposti, nel quadro di un organico programma industriale, da approvarsi con lo stesso decreto, ad una radicale trasformazione implicante straordinari investimenti di capitali o comprendente opere di rimboschimento sussidiate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sempre che i prodotti dei suddetti terreni siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Art. 3.

Le agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 20 marzo 1950, n. 29, possono concedersi in ordine al primo trasferimento di proprietà, alla concessione in enfiteusi o alla locazione ultraventennale dei terreni di cui all'art. 2 della presente legge e nella forma ivi specificata, nonchè in ordine alle ipoteche per prezzo insoluto o per debiti contratti ai fini dell'acquisto dei predetti terreni.

Art. 4.

I benefici fiscali contemplati dal titolo II della legge 20 marzo 1950, n. 29, sono applicabili anche quando il capitale sociale sia altresì destinato all'acquisto in proprietà o in enfiteusi, all'affitto ultraventennale, alla trasformazione ed alla utilizzazione dei terreni di cui all'art. 2 della presente legge, sempre che intervenga il provvedimento richiesto in tale articolo.

Art. 5.

Gli interessati sono ammessi provvisoriamente a godere dei benefici fiscali previsti dall'art. 3 della presente legge e dall'art. 4 della legge 20 marzo 1950, n. 29, dietro semplice esibizione agli Uffici finanziari di un certificato comprovante la regolare presentazione dell'istanza di cui all'art. 6 della citata legge.

Art. 6.

All'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Gli interessi delle obbligazioni emesse entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge ed in conformità del comma precedente sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile ».

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Regione, da emanare su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, d'intesa con quello per le finanze, sentita la Giunta regionale, saranno determinate le categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che potranno beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, nonchè di quelle previste dalla presente legge.

Fino a quando non sarà emanato il decreto Presidenziale di cui al comma precedente, le disposizioni predette si applicano agli stabilimenti industriali di qualsiasi categoria che rientrino nei casi previsti dalla predetta legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, ed in quelli previsti nella presente legge.

Art. 8.

Il termine per l'attivazione degli impianti previsto dall'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, può essere prorogato per accertate cause di forza maggiore.

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Nelle ipotesi previste dall'ultimo comma dell'art. 2 e dall'ultimo comma dell'art. 3, le agevolazioni sono concesse a norma del primo comma del presente articolo ».

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 dicembre 1953

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 7 dicembre 1953, n. **62.**

Modificazioni ed aggiunte alla legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia comunale e provinciale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 63 *del* 12 *dicembre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e le successive modificazioni, sono integrate e modificate, nel territorio della Regione siciliana, in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 62 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Ogni Comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Ciascun contribuente del Comune può avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.

La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione.

Ogni contribuente ha diritto di richiedere ed ottenere copia dei regolamenti comunali e relative tariffe previo pagamento dei diritti di segreteria ».

Art. 3.

L'art. 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I contratti di Comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

E' consentito di provvedere mediante licitazione privata:

a) per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda L. 5.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le L. 1.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni;

b) per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 3.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le L. 500.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili se il canone complessivo non superi le L. 3.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

c) per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore, complessivo e giustificato non ecceda le L. 1.500.000;

2) di spesa che non superi annualmente le L. 300.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

d) per gli altri Comuni quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 800.000;

2) di spesa che non superi annualmente le L. 150.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 800.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza ».

Art. 4.

L'art. 97 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni, all'albo pretorio e l'invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, col voto espresso di metà più uno dei componenti i Consigli o le Giunte.

Entro venti giorni dal ricevimento, il prefetto deve pronunziare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime si intendono decadute ».

Art. 5.

L'art. 98 del testo unico predetto è abrogato.

Art. 6.

E' aggiunto l'art. 98 del seguente tenore:

« Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 332;

3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

4) acquisto di azioni industriali;

5) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 2.500.000 o di valore indeterminato;

6) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le lire 5.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con l'ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garentiti dallo Stato;

7) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 5.000.000 nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

8) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 2.500.000;

9) prestiti di qualsiasi natura;

10) assunzione diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie;

11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;

12) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, di edilizia, di polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

13) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale;

14) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per la apertura e ricostruzione delle medesime ».

Art. 7.

L'art. 99 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 1.000.000 o di valore indeterminato;

2) impieghi di denaro che superano nell'anno le lire 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garentiti dallo Stato;

3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000 ».

Art. 8.

L'art. 100 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98 sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 200.000 o di valore indeterminato;

2) impieghi di denaro che eccedano nell'anno le lire 1.000.000 quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garentiti dallo Stato;

3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 1.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 500.000 ».

Art. 9.

L'art. 101 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

1) impieghi di denaro per somma eccedente le L. 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca od a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garentiti dallo Stato;

2) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

3) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 100.000 o di valore indeterminato;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 250.000 ».

Art. 10.

L'art. 106 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a L. 5000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore ».

Art. 11.

L'art. 131 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Ogni Provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.

I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti, previo pagamento dei relativi diritti.

La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'Ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione ».

Art. 12.

L'art. 140 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

E' consentito alla Provincia di provvedere mediante licitazione privata:

1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 5.000.000;

2) quando si tratti di spese che non superino annualmente le L. 500.000 e la Provincia non resti obbligata oltre cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Può anche autorizzare la trattativa privata allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza ».

Art. 13.

L'art. 148 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al prefetto che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni medesime.

Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti le Amministrazioni stesse.

Entro venti giorni dal ricevimento il prefetto deve pronunziare l'annullamento della deliberazione che ritenga illegittima.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime si intendono decadute ».

Art. 14.

L'art. 149 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali che riguardano i seguenti oggetti:

1) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

2) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
3) acquisti di azioni industriali;
4) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garentiti dallo Stato;
5) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
6) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000;
7) assunzione diretta dei pubblici servizi;
8) regolamenti deliberati a norma di legge ed in particolare regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;
9) creazione di istituzioni pubbliche a spese della Provincia;
10) liti attive o passive e transazioni, quando il relativo valore ecceda le L. 1.000.000, ovvero sia indeterminato ».

Art. 15.

L'art. 195 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

« All'assegnazione o al trasferimento di sede di segretari comunali e provinciali, di competenza, a norma delle leggi vigenti, degli organi regionali, si provvederà su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate ».

Art. 16.

Gli articoli 230 e 231 del testo unico predetto, modificati dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 230. — « Per gli impiegati dei Comuni e della Provincia, la Commissione di disciplina, per ciascuna Provincia, è presieduta dal presidente del Tribunale civile e penale, alla cui giurisdizione appartiene il capoluogo della Provincia o da un giudice da lui delegato, ed è composta di due impiegati in pianta stabile dei Comuni o della Provincia e di due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, delegati, caso per caso, dal relativo Consiglio.

Entro il 15 dicembre, il presidente dell'Amministrazione provinciale ed i sindaci dei Comuni trasmettono al prefetto le schede, ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandole con l'elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

Ciascun impiegato scrive sulla scheda due nomi: sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che ottengono maggior numero di voti e supplenti quelli che li seguono immediatamente.

Se per qualsiasi causa, durante il biennio, venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi e coloro che ottennero maggior numero di voti sono nominati supplenti.

Lo scrutinio è fatto dal prefetto, con l'intervento del consigliere di prefettura addetto al servizio dei Comuni e del segretario del Comune capoluogo della Provincia, o, in caso di assenza o di impedimento, di altro impiegato del Comune capoluogo designato dal sindaco.

I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle Commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati della Amministrazione presso le quali essi stessi prestano servizio. In caso di incompatibilità od impedimento, sono sostituiti dai supplenti o, nel caso di loro incompatibilità o impedimento, da due impiegati comunali o provinciali della stessa categoria, nominati dal presidente della Commissione ».

Art. 231. — « Per i salariati la Commissione di disciplina è costituita, oltre che dal presidente e di due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, come all'articolo precedente, di due rappresentanti dei salariati del Comune e della Provincia, eletti da costoro con le modalità stabilite nello stesso articolo.

Anche per i salariati si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Art. 231-*bis*. — « Qualora, per qualsiasi causa, le Amministrazioni comunali o provinciali non provvedono alla nomina dei propri delegati ai sensi degli articoli precedenti, tali nomine sono fatte dal prefetto.

Fino a quando non sarà possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati o dei salariati saranno chiamati a far parte delle Commissioni provinciali, di cui agli articoli 230 e 231, due impiegati o due salariati dei Comuni o della Provincia, di grado non inferiore a quello degli incolpati ed estranei all'Amministrazione interessata, nominati dal prefetto ».

Art. 17.

L'art. 284 del Testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.

Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori la sui spesa presunta non superi le L. 200.000.

Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati ».

Art. 18.

L'art. 285 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I progetti per le opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi sono compilati dagli Uffici tecnici rispettivi.

Qualora manchino tali uffici, ovvero quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi d'urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera.

Quando si tratti di opere di notevole importanza, il progetto esecutivo deve essere preceduto da un progetto di massima che consenta la valutazione della entità della spesa in relazione alla possibilità di farvi fronte. Nei casi in cui la possibilità risulti evidente, il prefetto può autorizzare la deroga a tale norma.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi di importo superiori a lire 50.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata ovvero di importo superiore a L. 25.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile quando il loro importo superi i 10 milioni per le Amministrazioni provinciali e per i Comuni capoluoghi di Provincia, i 5 milioni per i Comuni o Consorzi di Comuni, con popolazione superiore a 40 mila abitanti, i 3 milioni per i Comuni o Consorzi di Comuni, con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e 1 milione per gli altri Comuni o Consorzi di Comuni.

Il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile non è necessario sui progetti di massima ed esecutivi che siano stati redatti dall'Assessorato regionale per i lavori pubblici o che abbiano riportato il parere favorevole di detto Assessorato ».

Art. 19.

L'art. 296 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'Ente senza il visto del prefetto, il quale deve accertarsi che siano osservate le forme prescritte.

A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione ».

Art. 20.

L'art. 343 del testo unico predetto è sostituito dal seguente

« Le deliberazioni dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

Agli atti, con i quali sia dalle competenti autorità negata l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunciano lo annullamento è applicabile il disposto dell'art. 5.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'art. 6 spettante al Governo della Regione siciliana ai sensi dello Statuto regionale ».

Art. 21.

Gli articoli 88, 141, 297 e 298 del testo unico predetto sono abrogati.

Art. 22.

L'art. 294 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20 mila abitanti, sono capoluoghi di Provincia, e le Amministrazioni delle provincie devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di lavori e forniture, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'Amministrazione dello Stato. Tale capitolato deve essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Pei Comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia, il capitolato generale può essere predisposto e reso obbligatorio dalla Giunta provinciale amministrativa.

Per i lavori che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato nella spesa, i Comuni devono, in ogni caso, adottare il capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 23.

Non si applicano nel territorio della Regione siciliana la legge 10 giugno 1937, n. 1402 e l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426.

Art. 24.

Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli e delle Giunte comunali sono regolati dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le azioni popolari a difesa dei diritti del Comune o di una frazione sono disciplinate dall'art. 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 25.

L'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 è sostituito dal seguente:

« Oltre che sugli oggetti indicati nell'art. 139 della legge, appartiene alla Giunta municipale di deliberare intorno:

1) alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenersi in giudizio che non eccedano la competenza del pretore;

2) allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, nonchè alla erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, o per servizi di economia.

Appartiene, inoltre, alla Giunta municipale:

A) dei Comuni indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 52 del presente decreto, sempre quando non si eccedano i valori indicati, rispettivamente nello stesso articolo, di deliberare intorno:

a) agli oggetti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 131 della legge;

b) alla natura degli investimenti fruttiferi ed alla affrancazione di rendita e di censi passivi;

c) ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti.

B) dei Comuni di cui alla lettera *c*) dell'art. 52 predetto, di deliberare intorno agli oggetti indicati alle precedenti lettere *b*) e *c*), sempre quando non eccedano il valore fissato per detti Comuni dall'art. 52.

Le deliberazioni della Giunta indicate nel comma precedente sono comunicate al Consiglio nella prima adunanza.

I numeri 3 e 11 dell'art. 139 suddetto sono abrogati ».

Art. 26.

I Comuni possono nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578, assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie.

L'autorizzazione prefettizia ferme le disposizioni sanitarie sull'esercizio delle farmacie, sarà data, in quanto occorra, in deroga alle limitazioni previste dall'art. 104 all'art. 118 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie.

Il numero di dette farmacie e le modalità saranno sottoposti alla approvazione prefettizia sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 27.

Le disposizioni contenute nella legislazione in materia comunale e provinciale riguardanti la competenza di organi ed autorità dell'ordinamento generale dello Stato debbono intendersi riferibili, nell'ambito della Regione, agli organi ed autorità regionali sostituiti nell'esercizio della relativa competenza.

Art. 28.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 dicembre 1953

RESTIVO

ALESSI

LEGGE 11 dicembre 1953, n. 63.

Istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua e letteratura albanese presso l'Università di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 64 del 15 dicembre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università di Palermo, per la istituzione di un posto di professore di ruolo di lingua e letteratura albanese presso la Facoltà di lettere, con decorrenza dall'anno accademico 1953-54.

Il posto viene assegnato mediante pubblico concorso secondo le vigenti disposizioni legislative.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa annua massima di L. 1.800.000 che saranno prelevate per l'esercizio in corso dai fondi stanziati in bilancio nell'apposito capitolo per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 dicembre 1953

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 11 dicembre 1953, n. **64**.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 20, concernente: « Contributo di lire centomilioni per il potenziamento delle attrezzature scientifiche delle Università degli studi di Palermo, Catania e Messina ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 64 *del* 15 *dicembre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 20, concernente « Contributo di L. 100.000.000 per il potenziamento delle attrezzature scientifiche delle Università degli studi di Palermo, Catania e Messina » con la seguente modifica:

sostituire nell'art. 1 alla dizione: « nell'esercizio 1952-53 » la dizione « in ciascuno degli esercizi 1952-53, 1954-55 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 dicembre 1953

RESTIVO

CASTIGLIA — LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1953, n. **65**.

Provvidenze assistenziali della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 64 *del* 15 *dicembre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la concessione delle seguenti provvidenze finanziarie:

1) sussidi straordinari in favore di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in Enti morali, le quali, per la esiguità dei mezzi ordinari di bilancio, non siano in grado di assolvere pienamente le proprie finalità o di sviluppare la propria attività in relazione alle locali esigenze assistenziali;

2) sussidi straordinari in favore di Istituzioni private di assistenza e beneficenza, al fine di potenziarne l'attività;

3) contributi in favore di Enti ed Istituzioni giuridicamente costituite, nelle spese di impianto e di funzionamento di colonie marine e montane riservate ai minori ricoverati ed agli orfani;

4) sovvenzioni in favore di Associazioni ed Enti giuridicamente costituiti, per l'impianto ed il funzionamento di cucine economiche e di mense popolari;

5) sussidi straordinari ad Istituti od Enti giuridicamente costituiti aventi la finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti;

6) sussidi straordinari ai Patronati costituiti presso i Tribunali della Regione per l'assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione ed alle loro famiglie che versino in condizioni bisognose;

7) sussidi e contributi in favore di persone e famiglie che si trovino in condizioni di bisogno in dipendenza di pubbliche calamità;

8) sussidi a Ministri del culto particolarmente bisognosi, nonchè contributi ad Enti di culto o a Ministri di culto particolarmente benemeriti per promuovere o favorirne le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione;

9) sussidi e concorsi finanziari ad Enti che abbiano finalità educative o culturali o sociali ovvero di prevalente interesse regionale.

Art. 2.

Alla concessione delle provvidenze previste al precedente articolo provvede con proprio decreto l'Assessore per gli enti locali, su istanza degli interessati, mediante i fondi appositamente stanziati nella parte straordinaria del bilancio, e sentita la competente Commissione consultiva prevista al n. 1) dell'art. 1 della legge 30 novembre 1953, n. 56, quando il contributo superi le L. 1.000.000 se destinato ad Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e L. 500.000, se destinato ad altri Enti.

Il parere non è richiesto per i contributi disposti in favore degli Enti comunali di assistenza e di altri organi periferici.

Art. 3.

La concessione delle provvidenze previste all'art. 1 è subordinata:

a) per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, debitamente approvato, e del conto consuntivo relativo al precedente esercizio debitamente vistato;

b) per gli Enti privati e le persone fisiche, alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti dall'Assessore per gli Enti locali attraverso le competenti autorità, in ordine ai programmi o alle dimostrazioni di spese sostenute o comunque alle circostanze poste a base delle richieste.

Art. 4.

Agli effetti della concessione del contributo di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1, l'istanza deve essere corredata dal piano finanziario.

E' in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata l'ammissione al contributo, di corrispondere, prima che vengano accertate le spese effettivamente sostenute, acconti non eccedenti complessivamente il 50% del contributo determinato in via presuntiva. Il saldo del contributo è corrisposto in base a presentazione del rendiconto delle spese sostenute approvato dall'Assessore.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 dicembre 1953

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1953, n. 66.

Provvidenze in favore di Enti locali per impianti relativi ad uffici e servizi pubblici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 64 *del* 15 *dicembre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del bilancio regionale, la concessione in favore di Enti locali della Regione, di contributi finanziari nelle spese per la esecuzione, la sistemazione o gli adattamenti di impianti concernenti uffici e servizi pubblici.

Art. 2.

Alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo provvede con proprio decreto l'Assessore per gli enti locali, su deliberazione degli enti interessati, mediante i fondi appositamente stanziati nella parte straordinaria del bilancio, sentita la Commissione di cui al n. 2) dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56.

Art. 3.

La concessione del contributo è subordinata alla presentazione del preventivo relativo all'opera, debitamente vistato in linea tecnica da un ufficio tecnico indicato dall'Assessorato, semprechè la richiesta superi le lire 1.000.000. L'istanza deve essere, altresì corredata da una relazione illustrativa, vistata per conferma dall'autorità tutoria, dei mezzi finanziari con cui l'ente interessato intende coprire la residua spesa per l'esecuzione dell'opera.

Art. 4.

Nella determinazione della misura del contributo di cui all'art. 1 l'Assessorato non dovrà superare l'80% della spesa complessiva preventivamente dimostrata.

E' però in facoltà dell'Assessorato, una volta che sia stata deliberata l'ammissione al contributo, di corrispondere, prima che vengano accertate le spese effettivamente sostenute, acconti non eccedenti complessivamente il 50% del contributo determinato in via presuntiva.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 dicembre 1953

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

LEGGE 14 dicembre 1953, n. 67.

Aggiunte e modifiche al testo della legge approvata il 19 novembre 1953 relativa alla legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia comunale e provinciale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 64 *del* 15 *dicembre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il testo dell'art. 20 della legge approvata il 19 novembre 1953 concernente: « Modificazioni ed aggiunte alla legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia comunale e provinciale, viene modificato come segue:

L'art. 343 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi integrate dove occorra, con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

Agli atti, con i quali sia dalle competenti Autorità negata l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunziano l'annullamento è applicabile il disposto dell'art. 5.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Governo regionale, a norma dello Statuto, di annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, gli atti degli enti locali territoriali ed istituzionali della Sicilia, viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamenti generali o speciali.

Contro il decreto di annullamento è sempre ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Regione, a termini dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana ».

Art. 2.

Il Governo della Regione provvederà al coordinamento della presente legge con l'altra approvata il 19 novembre 1953, nonchè al coordinamento in testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione siciliana senza alcun pregiudizio della riforma amministrativa.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 dicembre 1953

RESTIVO

ALESSI

LEGGE 14 dicembre 1953, n. 68.

Aggiunte e modifiche al decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con legge 25 febbraio 1950, n. 8, concernente contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 64 *del* 15 *dicembre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1953-54 la spesa annua autorizzata con il decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con legge 25 febbraio 1950, n. 8, e successive modificazioni è elevata a L. 60.000.000 di cui L. 53.000.000 per fiere e mostre e L. 7.000.000 per esposizione, convegni ed altre manifestazioni.

Ai fini della concessione dei contributi previsti nel comma precedente, l'Assessore per l'industria ed il commercio determina, nel suo decreto, le modalità per l'esercizio dei controlli opportuni.

Art. 2.

Tra i contributi per l'organizzazione di fiere e mostre previsti dal decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con legge 25 febbraio 1950, n. 8, e successive modificazioni, devono intendersi compresi anché quelli per spese di impianti ed attrezzature e per la manutenzione straordinaria degli stessi nonchè per la sistemazione finanziaria e patrimoniale degli enti fieristici.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere i contributi predetti anche con impegni poliennali, fino ad un massimo di quindici anni, riscattabili al tasso del 5 per cento.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, attingendo dai fondi comunque disponibili nel bilancio della Regione nell'esercizio in corso e nei precedenti.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 dicembre 1953

RESTIVO

BIANCO — LA LOGGIA

LEGGE 18 dicembre 1953, n. **69.**

Cambiamento della denominazione del comune di Sclafani in Sclafani Bagni.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 65 *del* 19 *dicembre* 1953)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il comune di Sclafani, in provincia di Palermo, assume la denominazione di « Sclafani Bagni ».

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 dicembre 1953

RESTIVO

ALESSI

LEGGE 18 dicembre 1953, n. **70.**

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1950, n. 27 concernente: « Sviluppo delle ricerche idrogeologiche in Sicilia ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 65 *del* 19 *dicembre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1950, n. 27, concernente: « Sviluppo delle ricerche idrogeologiche in Sicilia » con le seguenti modifiche:

dopo la seconda premessa è aggiunta la seguente altra:

« Visto il decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 40, relativo alla esecuzione di opere irrigue nella Sicilia »;

il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il disposto di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 40, è affidato all'Ente per la riforma agraria in Sicilia il compito di promuovere, coodinare ed eseguire in Sicilia studi idrogeologici, ricerche e sondaggi per una maggiore utilizzazione delle acque sotterranee a scopi agricoli e per l'esecuzione di opere inerenti all'agricoltura »:

il quarto ed il quinto comma dell'art. 4 sono sostituiti dei seguenti:

« Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Tutte le altre deliberazioni sono comunicate in copia allo stesso Assessorato il quale, entro cinque giorni può sospenderne l'esecuzione »;

all'articolo 5 sono soppresse le parole:

« in posizione di comando »;

l'art. 8 è soppresso;

l'espressione: « Ente di colonizzazione del latifondo siciliano » ricorrente negli articoli 3, 4 e 7 è sostituita con la seguente:

« Ente per la riforma agraria in Sicilia ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 dicembre 1953

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

LEGGE 21 dicembre 1953, n. **71.**

Provvidenze in favore dei Comuni per impianti di produzione, per impianti di allacciamento a linee di trasporto e per impianti di distribuzione di energia elettrica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 66 *del* 24 *dicembre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata, a carico della Regione, la spesa di L. 600 milioni di cui L. 300 milioni nell'esercizio in corso, L. 300 milioni nell'esercizio 1954-55 per la concessione a favore dei Comuni della Regione di contributi in capitale da destinarsi alla costruzione, all'ampliamento od al potenziamento:

a) di impianti di produzione di energia elettrica nei Comuni delle Isole minori e in quei Comuni ove esistono aziende municipali o municipalizzate.

b) di impianti di allacciamento a linee di trasporto di energia elettrica nei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, nonchè alle borgate o frazioni di qualsiasi Comune;

c) di impianti di distribuzione di energia elettrica nei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, nonchè nelle borgate o frazioni di qualsiasi Comune.

Sono comprese negli impianti di distribuzione le cabine secondarie di trasformazione alimentatrici.

I contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno concessi con preferenza ai Comuni che intendano collegarsi all'E.S.E.

Gli stessi contributi si concedono soltanto nei casi in cui gli allacciamenti a linee di trasporto di energia elettrica e le cabine secondarie di trasformazione alimentatrici non siano, per contratto, a carico degli Enti e aziende erogatrici della energia elettrica.

La concessione del contributo è subordinata allo inserimento nel contratto di concessione della clausola con la quale il Comune si riserva la proprietà degli impianti restando a carico del concessionario gli oneri di gestione e di manutenzione, quando i contributi pubblici corrisposti raggiungono l'intero ammontare della spesa di impianto.

Art. 2.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore per gli Enti locali, previo consenso dell'Assessore per le finanze.

La misura del contributo non può superare l'80% della spesa a carico del Comune.

I Comuni debbono dimostrare di poter provvedere alla differenza tra la spesa da sostenere e l'ammontare del contributo concesso, a meno che tale differenza non venga assunta dal concessionario di pubblica illuminazione.

Per i Comuni delle isole minori, quando le esigenze del bilancio comunale non lo consentono, le spese per la costruzione, la sistemazione e lo ampliamento degli impianti di distribuzione sono a totale carico della Regione.

Art. 3.

All'onere di cui all'art. 1 che incide sull'esercizio in corso si fa fronte utilizzando i fondi comunque disponibili nel bilancio della Regione.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entro un mese dalla sua entrata in vigore il Governo della Regione emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 dicembre 1953

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

LEGGE 28 dicembre 1953, n. 72.

Provvedimenti in favore delle attività sportive.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 67 *del* 31 *dicembre* 1953).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo un fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane.

Art. 2.

La Regione siciliana è autorizzata a concorrere al fondo previsto dall'art. 1, con una quota pari al provento riscosso nel territorio della Regione dei diritti erariali di cui all'art. 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703, limitatamente agli spettacoli sportivi.

Art. 3.

Le somme disponibili verranno erogate tramite gli Enti provinciali del turismo, con decreto dell'Assessore per il turismo, a favore di quelle società o associazioni esplicanti lo sport del calcio, che, per l'attrezzatura e per l'organizzazione amministrativa, diano sufficienti garanzie per un proficuo impiego dei contributi ottenuti.

Art. 4.

L'Assessore per il turismo è autorizzato ad emanare le norme necessarie a disciplinare la richiesta e la erogazione dei contributi che complessivamente non potranno superare, per la stessa Provincia, l'ammontare delle somme dalla medesima provenienti per la formazione del fondo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1953

RESTIVO

D'ANGELO — LA LOGGIA

LEGGE 28 dicembre 1953, n. 73.

Modificazioni alla legge 26 gennaio 1953, n. 2, concernente: « Provvidenze in favore di Enti di assistenza e beneficenza ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 67 *del* 31 *dicembre* 1953.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il capoverso lettera *d*) dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1953, n. 2 è sostituito dal seguente:

d) nella misura del 45% per l'esercizio 1952-53 e del 65% per i successivi, a spese per il pagamento di rette dipendenti da provvedimenti di ricovero di illegittimi, di orfani, di minori poveri, di indigenti inabili al lavoro e di vecchi presso orfanotrofi, brefotrofi, istituti di beneficenza o di istruzione od ospizi per vecchi gestiti od amministrati da enti pubblici o da istituzioni e associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza, nonchè a contributi a favore degli stessi istituti mediante assunzione delle spese per le rette di ricoverati ed anche ad integrazione di rette altrimenti corrisposte e dei contributi a cui provvedono direttamente lo Stato od altri Enti.

Art. 2.

I residui comunque affluiti al capitolo n. 652 del bilancio per l'anno finanziario in corso possono essere utilizzati o per i fini per i quali furono assunti i relativi impegni o per quelli previsti dall'articolo precedente.

Art. 3.

L'Assessore preposto al bilancio, affari economici e patrimonio è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1953

RESTIVO

ALESSI — LA LOGGIA

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1106714) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.